



il Sindaco

Prot.n.5666

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 reca norme in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza nell'ambito degli Enti Locali;
- l'art. 109 del medesimo Decreto Legislativo stabilisce che al Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, compete la nomina dei Responsabili dei Servizi, secondo le modalità fissate dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e secondo criteri che tengano conto della specifica competenza professionale;
- gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge, dalle norme contrattuali e regolamenti dell'Ente;
- ai sensi del secondo comma del predetto articolo, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
- gli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL 31.3.1999, contengono disposizioni in merito ai Comuni privi di dirigenza e che tra l'altro individuano il personale appartenente alla Categoria "D" per l'attribuzione della responsabilità degli uffici e dei servizi;
- l'art. 15 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede "*Negli Enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31.3.1999*";
- l'art. 10 del CCNL del 31.3.1999 stabilisce il trattamento accessorio da corrispondere al personale nominato dal sindaco quale responsabile del servizio.

DATO ATTO che ai Responsabili delle Aree funzionali e/o servizi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente, dalla legge o dallo statuto, tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli Organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale. In particolare, ad essi competono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi.

RICHIAMATI:

- il comma 1 dell'art. 1 della L. 7 Agosto 1990, n. 241, testo in vigore, che testualmente recita "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti";

- il comma 1 dell'art.3 della medesima legge che dispone che *“Ogni provvedimento amministrativo, compreso quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*;

DATO ATTO che necessita garantire, urgentemente, il funzionamento dei Servizi afferenti all'Area Tecnico/Manutentiva, data l'importanza dei medesimi uffici in relazione alle competenze attribuite, quali la rete idrica e fognaria, l'arredo urbano, la cura del verde, la pulizia delle spiagge, la gestione dell'isola ecologica, dei cimiteri, delle strade ecc., al fine di evitare ritardi, eventuali danni e disagi alla cittadinanza di Casal Velino ed alle migliaia di turisti che si avvicineranno sul territorio nel corso della prossima stagione estiva, danni dovuti alla mancanza di personale con qualifica tecnica nei medesimi uffici;

RILEVATO che

- la precedente Amministrazione Comunale aveva istituito, con deliberazioni di Giunta Comunale n. 43/2011 e n. 49/2012, nonché pedissequi decreti sindacali, un rapporto di lavoro a tempo determinato, per l'esercizio delle funzioni di Responsabile dell'Area Tecnico/Manutentiva, Cat. D, ai sensi dell'art. 110, comma 1 e 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, con l'arch. Pasquale Cammarota, in possesso della qualifica professionale richiesta e con maturata esperienza nel settore tecnico;
- con le consultazioni elettorali del 31.05.2015 sono stati rinnovati gli Organi dell'Amministrazione Comunale di Casal Velino e che ai sensi del combinato disposto della normativa statale già richiamata e degli atti sopra richiamati, l'incarico di Responsabile di Servizio, conferiti dal precedente Sindaco all'architetto Cammarota è da ritenersi concluso;
- in ragione di quanto esposto, è intenzione della sottoscritta, nelle more dei successivi provvedimenti al riguardo, di procedere al conferimento di un incarico temporaneo di Responsabile dell'Area Tecnico/Manutentiva all' Architetto Pasquale Cammarota, a decorrere dalla data odierna e, massimo, fino alla data del 31.12.2015.

Ritenuto di dover formalizzare con il presente provvedimento, per le motivazioni tutte sopra elencate, l'incarico all'architetto Pasquale Cammarota, quale Responsabile della Posizione di lavoro afferente all'Area Tecnico/Manutentiva;

Sentito l'architetto Pasquale Cammarota, che ha manifestato la propria volontà di accettare la proroga di cui al presente provvedimento agli stessi patti e condizioni stabiliti nei precedenti provvedimenti di nomina e nei precedenti contratti;

VISTO il vigente CCNL del 22/01/2004 per il personale degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

DECRETA

1. Di richiamare quanto esplicitato in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato per diventarne parte integrante;
2. Di nominare l'arch. Pasquale Cammarota (CMMPQL74C23L628T), nato a Vallo della Lucania il 23.03.1974 Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del TUEL 267/2000 – Cat. D (Liv. Economico D3) a decorrere dal **15 giugno 2015 e sino al 31 dicembre 2015**, attribuendo allo stesso la responsabilità dei Servizi di cui all'allegato A) al presente atto, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art.107, comma 3, della legge 18 agosto 2000, n. 267;

3. Di dare atto che gli obiettivi assegnati sono quelli desumibili dal programma amministrativo del Sindaco, dal PEG, nonché quelli assegnati di volta in volta con direttive con delibere di Giunta Comunale;
4. Di affidare al predetto professionista l'incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico-Manutentivo, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 8, comma 1 lettera a) del CCNL del 31.03.1999;
5. Al medesimo, ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L. n.267/2000, viene attribuita l'indennità, in ragione mensile, pari ad €. 600,00, giusta delibera di G.C. n 49 del 06.03.2012, precisando che in caso di assenza il Responsabile sarà sostituito dal Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al soggetto interessato e sarà inserito nel rispettivo fascicolo personale del medesimo ed avrà efficacia fino a nuova disposizione
Casal Velino, li 15.06.2015

IL SINDACO
Silvia Risapia

